

FOGLIO INFORMATIVO n° 22

GARANZIA FONDI PAR-FSC ABRUZZO – ex Linea I.2.2.A 2007/13

Aggiornato al 3 Febbraio 2022

SEZIONE I – INFORMAZIONI SUL CONFIDI

Denominazione e forma giuridica	INTERCREDIT Confidi Imprese e Lavoro Autonomo Soc. Coop. <i>Società istituita ai sensi dell'art. 13 del D.L. 30 settembre 2003 n° 269, convertito nella L. 24 novembre 2003 n° 326, è una Società Cooperativa senza fini di lucro, basata sui principi della mutualità prevalente ai sensi dell'art. 2514 cod. civ. (artt. 1 e 2 Statuto sociale).</i>
Sede legale ed amministrativa	Via Molinari 2/b – 64100 Teramo (TE)
Data di Costituzione	01/04/1988
Recapiti telefonici	Tel:0861/4419 - Fax: 0861/1850590
Posta elettronica	Pec: intercredit@legalmail.it – Indirizzo email: info@intercreditconfidit.it
Sito Internet	www.intercreditconfidi.it
Cod. Fiscale	92007130674
R.E.A.	89670
Iscrizione Albo Società Cooperative	A 124429

SEZIONE II – CARATTERISTICHE DELLE GARANZIE RILASCIATE DA INTERCREDIT, con particolare riferimento a quelle rilasciate a valere sui fondi PAR-FSC ABRUZZO - ex Linea I.2.2.A. 2007/13

Il Confidi Intercredit, (di seguito denominato anche "Intercredit" o "Intercredit Confidi" o "il Confidi") ha per oggetto lo svolgimento dell'attività di garanzia collettiva dei fidi in favore dei Soci. Più in particolare il Confidi, attraverso l'utilizzo di risorse provenienti dai Soci, dagli Enti Promotori e/o Sostenitori e da Terzi, nei limiti previsti dalla legge e dallo Statuto (scaricabile dal sito Internet www.intercreditconfidi.it) presta in via mutualistica e imprenditoriale garanzie, cogaranzie o contro garanzie volte a favorire il finanziamento dei Soci da parte delle Banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario ed effettua inoltre tutti i servizi connessi o strumentali alla suddetta attività.

Possono beneficiare delle garanzie coloro che sono ammessi a Soci: le micro, piccole e medie imprese. Si considerano piccole e medie imprese le PMI industriali, commerciali, turistiche e di servizi, le imprese artigiane e agricole, i professionisti e le società di persone o associazioni fra professionisti e comunque le imprese che soddisfano i requisiti indicati dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, determinati dai relativi decreti dei Ministeri competenti. Possono essere ammessi come Soci i Consorzi, le Cooperative e gli Enti abilitati alla concessione di garanzie alle micro, piccole e medie imprese ad essi aderenti, qualora ciò sia consentito dalla legge e dalla normativa di Vigilanza.

Possono beneficiare delle garanzie anche le imprese di maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali determinati dalla Unione europea ai fini degli interventi agevolati della Banca europea per gli investimenti (BEI) a favore delle piccole e medie imprese, purché complessivamente non rappresentino più di un sesto della totalità delle imprese consorziate o socie.

Nell'esercizio dell'attività di garanzia collettiva dei fidi disciplinata dalla legge e dallo Statuto, il Confidi può prestare garanzie personali e reali, tipiche e/o atipiche, concludere contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio e utilizzare in funzione di garanzia fondi rischi e "fondi monetari" costituiti presso i finanziatori delle imprese socie.

La garanzia rilasciata è un credito di firma con cui il Confidi si obbliga verso un terzo creditore, Banche, Società di Leasing o altri Intermediari finanziari convenzionati, per garantire l'adempimento di una obbligazione assunta dall'Impresa Socia. La garanzia è definita come una obbligazione accessoria e presuppone una obbligazione principale (ad es. conto corrente, finanziamento chirografario o ipotecario, anticipo fatture, ecc.) alla quale collegarsi per garantire l'adempimento. Se non sorge, o si estingue, l'obbligazione principale, perde efficacia anche l'obbligazione accessoria entro i termini previsti.

L'eventuale escussione delle garanzie del Confidi da parte degli intermediari finanziatori garantiti, nel caso di inadempimento dei Soci debitori, e il conseguente rimborso agli stessi intermediari del valore residuo dei crediti garantiti può trasformare i precedenti crediti di firma in crediti per cassa del Confidi verso i soci debitori inadempienti. Pertanto, in tal caso, il Confidi deve essere rimborsato dai Soci inadempienti. Su tali crediti matureranno i relativi interessi legali che i Soci debitori saranno tenuti a corrispondere, unitamente alle eventuali spese documentate sostenute per il recupero dei crediti medesimi, al Confidi in funzione del tasso d'interesse legale e del tempo intercorso tra la data di rimborso del credito da parte del Confidi agli intermediari garantiti e quella di pagamento al Confidi medesimo dei Soci debitori.

La garanzia rilasciata da Intercredit è a scadenza anche se assiste linee di credito a revoca, ed è comunque rinnovabile. Il Confidi rilascia per iscritto ogni forma di garanzia finanziaria:

Garanzia sussidiaria: è una garanzia diretta rilasciata a favore del soggetto finanziatore il quale, in caso di insolvenza e scritturazione a sofferenza, potrà chiedere il pagamento al Confidi solo dopo avere esperito, con esito negativo, tutte le azioni a tutela del comune credito nei confronti del debitore principale e di eventuali terzi garanti. La garanzia di norma copre fino al 50% dell'operazione finanziaria.

Al termine delle azioni, senza che sia intervenuto il recupero integrale degli importi dovuti da parte dall'impresa cliente, il soggetto finanziatore può richiedere l'attivazione della garanzia – nella percentuale deliberata - a copertura della perdita definitiva subita e previa preventiva scritturazione a sofferenza del rapporto.

Garanzia a prima richiesta: è una garanzia diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile rilasciata a favore del soggetto finanziatore, il quale potrà immediatamente chiedere il pagamento al Confidi al momento dell'insolvenza dell'impresa. La garanzia copre di norma il 50% dell'ammontare dell'operazione di credito.

Ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile, a seguito della liquidazione ai soggetti finanziatori degli importi dovuti, Intercredit Confidi acquisisce il diritto di rivalersi sul Socio e/o di eventuali terzi garanti per le somme pagate.

Le Imprese che possono richiedere la garanzia di Intercredit Confidi sono le PMI socie operanti in tutti i settori di attività economica.

Per PMI si intendono le piccole e medie imprese, in possesso dei requisiti dimensionali di cui alla Raccomandazione della Commissione Europea n.2003/361/CE del 06 maggio 2003; le PMI non devono presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà come definita dall'art.2, punto 18) del Regolamento UE n.651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L.187 del 26 giugno 2014.

Per le garanzie a prima richiesta e sussidiarie, assistite da contro-garanzia (garanzia indiretta) o da riassicurazione (garanzia diretta) la percentuale di copertura dell'operazione finanziaria è elevabile **fino al 90 %**.

Intercredit Confidi può inoltre intervenire in co-garanzia: è una garanzia diretta che insieme ad altri garanti intermediari viene rilasciata singolarmente pro-quota, potendo complessivamente arrivare **fino al 100 %** dell'operazione finanziaria. In caso di insolvenza del debitore principale, Intercredit Confidi e gli altri co-garanti provvedono al pagamento ognuno per la propria quota di garanzia.

Intercredit Confidi, fermo l'esercizio in via prevalente dell'attività di garanzia collettiva dei fidi, può altresì svolgere nei confronti delle imprese socie ed alle

condizioni ivi previsti, e, in particolare, le seguenti:

- Gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del Testo Unico Bancario, di fondi pubblici di agevolazione;
- Stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del Testo Unico Bancario, di contratti con le Banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con i Confidi e con i propri Soci, al fine di facilitarne la fruizione (art. 4 Statuto Sociale);
- Attività di consulenza e/o assistenza tecnica connesse e strumentali alla garanzia fidi.

L'Impresa Socia del Confidi presenta la richiesta di prestazione di garanzia ad Intercredit Confidi utilizzando l'apposito modulo in uso.

La BANCA:

- Trasmette a Intercredit Confidi copia delle proprie risultanze istruttorie e dell'ulteriore documentazione ritenuta necessaria.
- Trattiene per conto di Intercredit Confidi, al momento dell'erogazione del finanziamento garantito, le commissioni, i contributi e ogni altra competenza dovuti al Confidi per la concessione della garanzia per i quali il socio abbia disposto il pagamento, provvedendo a sua volta a versarli direttamente sul conto intestato a Intercredit Confidi.

INTERCREDIT CONFIDI:

- Concede la garanzia dopo propria autonoma valutazione tecnica e anche sulla base di ulteriori informazioni acquisite.
- Comunica all'impresa associata richiedente ed alla Banca finanziatrice l'avvenuta concessione della garanzia.
- Nel momento in cui, nel caso di escussione della garanzia, Intercredit corrisponde all'Ente finanziatore l'importo dovuto, il Socio è obbligato a rimborsare a Intercredit quanto da quest'ultimo corrisposto. Intercredit non ha alcun obbligo di preavvisare l'associato garantito riguardo il versamento delle somme spettanti all'Ente finanziatore.

SEZIONE II bis – CARATTERISTICHE DELLE GARANZIE A VALERE SUI FONDI PAR-FSC ABRUZZO - ex Linea I.2.2.A. 2007/13

L'impiego delle risorse del Fondo è disciplinato dalla Convenzione stipulata tra Intercredit e la Regione Abruzzo, in applicazione delle "Disposizioni operative per la gestione della ex linea I.2.2.A del PAR FSC, visibile sul sito web di Intercredit Confidi. Le risorse del Fondo sono finalizzate a favorire le Imprese con patrimonio debole che abbiano concrete prospettive di sviluppo ed intendano fare investimenti a medio e lungo termine. Le MPMI regionali vengono sostenute nell'attuazione di piani di impresa finalizzati, alternativamente o congiuntamente, allo "Sviluppo aziendale" e/o al "Capitale circolante". In particolare, l'intervento di garanzia può essere richiesto su nuovi finanziamenti finalizzati alla realizzazione dei progetti le cui finalità sono indicate all'art. 5 comma 2 della richiamata Convenzione.

La scadenza dei finanziamenti a medio e lungo termine, oggetto di garanzia, non potrà essere successiva alla data del **31/12/2027**.

Le garanzie concesse da Intercredit a valere sul Fondo PAR FSC dovranno riguardare specifiche operazioni finanziarie, con importo e durata definiti; **devono essere concesse nella misura compresa tra il 50 % e il 90 %** del finanziamento bancario, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n° 1407/2013.

Le garanzie possono essere concesse fino al 31/12/2024.

Il Confidi può percepire dall'impresa destinataria della garanzia una remunerazione massima del **3 %** dell'importo del finanziamento garantito a titolo delle spese di istruttoria, spese amministrative, spese generali, diritti di segreteria e spese di tenuta conto del conto corrente; nessuna altra spesa od onere è a carico dell'Impresa beneficiaria per la garanzia rilasciata.

SEZIONE III - COSTO DELLA GARANZIA RILASCIATA A VALERE SUI FONDI PAR-FSC ABRUZZO - ex Linea I.2.2.A. 2007/13
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Il costo per il rilascio della garanzia è calcolato sull'importo del finanziamento erogato dalla Banca o da altro Intermediario autorizzato.

In riferimento al rilascio della garanzia a valere sul Fondo PAR FSC il Confidi può percepire dall'impresa destinataria della garanzia esclusivamente una remunerazione massima del **3 %** dell'importo del finanziamento garantito a titolo delle spese di istruttoria, spese amministrative, spese generali, diritti di segreteria e spese di tenuta conto del conto corrente; nessuna altra spesa od onere è posto a carico dell'Impresa beneficiaria per la garanzia rilasciata.

Per dovere di trasparenza si indicano di seguito le componenti di costo normalmente dovute ad Intercredit per il rilascio di garanzie a valere su fondi propri; esse sono composte da:

PRIME COMPETENZE - SPESE DI GESTIONE¹	
NON DOVUTE	
PRIME COMPETENZE - SPESE DI GESTIONE	
CO-GARANZIA	
<u>Min: € 0,00</u>	<u>Max: € 350,00</u>

- Le prime competenze sono corrisposte ad Intercredit in modalità una tantum al momento della presentazione della richiesta di garanzia. In casi eccezionali, su istanza dell'Impresa richiedente, Intercredit Confidi può consentire il pagamento delle suddette competenze in via posticipata, parzialmente o totalmente, al momento dell'erogazione da parte della Banca convenzionata della linea di credito garantita.
- Le prime competenze sono dovute anche a seguito di accoglimento parziale e/o ridotto e/o condizionato della domanda di garanzia.
- Le prime competenze non saranno restituite all'estinzione anticipata, anche parziale, delle operazioni garantite.

SECONDE COMPETENZE – COMMISSIONI (DIRITTI) DI ISTRUTTORIA²	
GARANZIA PER AFFIDAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE	NON DOVUTE
GARANZIA PER ALLUNGAMENTO	
PIANO AMMORTAMENTO A SEGUITO RICHIESTA DI SOSPENSIONI	
SECONDE COMPETENZE – COMMISSIONI (DIRITTI) DI ISTRUTTORIA	
CO-GARANZIA	
GARANZIA PER AFFIDAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE	0,10% dell'importo erogato dalla Banca, una tantum, da versare in unica soluzione al momento dell'erogazione della linea di credito.
GARANZIA PER ALLUNGAMENTO	NON DOVUTE
PIANO AMMORTAMENTO A SEGUITO RICHIESTA DI SOSPENSIONI	

¹PRIME COMPETENZE-SPESE DI GESTIONE (impiego di risorse umane, materiale di consumo, documentazione illustrativa, censimento anagrafico)

²SECONDE COMPETENZE-DIRITTI DI ISTRUTTORIA (impiego delle risorse umane per l'istruttoria della garanzia e i successivi monitoraggi a presidio del rischio assunto)

SECONDE COMPETENZE – COMMISSIONI PER LA CONCESSIONE DELLA GARANZIA³	
GARANZIA PER AFFIDAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE	Max 3,00 % dell'importo erogato dalla Banca una tantum da versare in un'unica soluzione al momento della concessione della linea di credito.
GARANZIA PER ALLUNGAMENTO PIANO AMMORTAMENTO E/O RICHIESTA DI SOSPENSIONI	NON DOVUTE

SECONDE COMPETENZE – COMMISSIONI PER LA CONCESSIONE DELLA GARANZIA CO-GARANZIA	
GARANZIA PER AFFIDAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE	0,18% dell'importo erogato dalla Banca moltiplicato per il numero di anni di durata del finanziamento da versare in un'unica soluzione al momento della concessione della linea di credito. In caso di finanziamenti concessi per frazione di anno la commissione sarà calcolata proporzionalmente alla durata effettiva della garanzia.
GARANZIA PER ALLUNGAMENTO PIANO AMMORTAMENTO E/O RICHIESTA DI SOSPENSIONI	NON DOVUTE

SECONDE COMPETENZE – CONTRIBUTO VERIFICA ACCESSO E GESTIONE ALLA CONTROGARANZIA DEL FCG MCC ex L: 662/96	
CONTRIBUTO VERIFICA ACCESSO ALLA CONTROGARANZIA DEL FCG MCC ex L. 662/96	
GARANZIA PER AFFIDAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE	NON DOVUTO
GARANZIA PER ALLUNGAMENTO PIANO AMMORTAMENTO E/O RICHIESTA DI SOSPENSIONI	
CONTRIBUTO DI ACCESSO E GESTIONE POST ACQUISIZIONE CONTROGARANZIA DEL FCG MCC ex L. 662/96	
GARANZIA PER AFFIDAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE	NON DOVUTO
GARANZIA PER ALLUNGAMENTO PIANO AMMORTAMENTO E/O RICHIESTA DI SOSPENSIONI	

SECONDE COMPETENZE – CONTRIBUTO VERIFICA ACCESSO E GESTIONE ALLA CONTROGARANZIA DEL FCG MCC ex L: 662/96 CO-GARANZIA	
CONTRIBUTO VERIFICA ACCESSO ALLA CONTROGARANZIA DEL FCG MCC ex L. 662/96	
GARANZIA PER AFFIDAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE	NON DOVUTO
GARANZIA PER ALLUNGAMENTO PIANO AMMORTAMENTO E/O RICHIESTA DI SOSPENSIONI	
CONTRIBUTO DI ACCESSO E GESTIONE POST ACQUISIZIONE CONTROGARANZIA DEL FCG MCC ex L. 662/96	
GARANZIA PER AFFIDAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE	NON DOVUTO
GARANZIA PER ALLUNGAMENTO PIANO AMMORTAMENTO E/O RICHIESTA DI SOSPENSIONI	

Le seconde competenze sono:

- corrisposte ad Intercredit mediante accredito sul conto corrente indicato dal medesimo;
- in caso di estinzione anticipata di finanziamenti ad ammortamento periodico, normalmente restituibili per la quota di garanzia residualmente inoperativa, sulla base di apposita richiesta dell'Impresa socia e di relativo provvedimento da parte degli Organi competenti del Confidi.

Inoltre, per le imprese che, come stabilito dall'Art. 5 dello statuto sociale, hanno i requisiti per diventare Socie di Intercredit Confidi Soc. Coop. è previsto il pagamento di una tassa di ammissione quota di **€ 15,00** da corrispondere al momento della presentazione della domanda di ammissione a Socio.

SPESE VARIE	
Spese per invio comunicazioni periodiche ai sensi dell'articolo 119 del Decreto Legislativo n. 385/93 e s.m.i. (Testo Unico Bancario)	€ 0,00
Spese per informativa pre-contrattuale	€ 0,00
Spese in caso di rinnovo della garanzia a valere su operazioni a breve termine	€ 0,00

Intercredit Confidi comunica agli Istituti Finanziatori gli oneri di sua competenza rientranti nel calcolo del TAEG specifico dell'operazione che l'Istituto è tenuto a comunicare al proprio cliente.

RECESSO E RECLAMI

- **Recesso:** il Socio ha diritto di recedere dal rapporto, previo assenso formale da parte del soggetto finanziatore che dovrà essere comunicato a Intercredit da parte dello stesso soggetto finanziatore. La dichiarazione di assenso del soggetto finanziatore libera Intercredit da ogni obbligazione nei confronti del soggetto stesso, a decorrere dalla data di ricezione. Intercredit di norma non potrà recedere dalla Garanzia, salvo quanto prescritto dalle singole convenzioni che regolano i rapporti tra Intercredit e il soggetto finanziatore.
- **Tempi massimi per la chiusura del rapporto di garanzia:** Salvo quanto previsto dall' Art. 1957 del Codice Civile, l'estinzione del Finanziamento/Affidamento comporterà l'estinzione della Garanzia prestata da Intercredit con conseguente obbligo di comunicare al Cliente la chiusura del rapporto entro il termine massimo di 30 giorni. Il termine decorre dal momento in cui Intercredit viene informato dell'Estinzione.
- **Tempi massimi per la chiusura del rapporto di credito per cassa:** Il credito per cassa del Confidi verso i Soci debitori che può sorgere a seguito dell'escussione della garanzia rilasciata dal Confidi da parte degli intermediari finanziatori garantiti nel caso di inadempimento dei predetti Soci si estingue una volta che tale credito sia stato integralmente rimborsato dai Soci debitori e comunque quando scadono i diritti contrattuali sui flussi finanziari dagli stessi derivati o quando tali attività finanziarie sono cedute con trasferimento sostanziale di tutti i rischi e i benefici derivanti dalla proprietà.
- **Reclamo:** Il Socio può presentare reclamo a Intercredit Confidi, per lettera raccomandata A/R o via telematica a Intercredit Confidi - Ufficio Reclami – Via

³SECONDE COMPETENZE – a titolo delle spese di istruttoria, spese amministrative, spese generali, diritti di segreteria e spese di tenuta conto del conto corrente; nessuna altra spesa od onere è posto a carico dell'Impresa beneficiaria per la garanzia rilasciata.

Molinari 2/b o all'indirizzo e-mail info@intercreditconfidi.it. Intercredit Confidi è impegnata a rispondere entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo. La procedura è gratuita per il socio, salvo le spese relative alla corrispondenza inviata all'Ufficio Reclami. Se il Confidi dà ragione al socio deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a risolvere l'anomalia; in caso contrario, deve esporre le ragioni del mancato accoglimento del reclamo. Se il Socio non si consideri soddisfatto o non abbia ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al Giudice ordinario può rivolgersi a: Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per conoscere le modalità di accesso all'ABF è possibile consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure richiedere informazioni a Intercredit Confidi.

- **Conciliatore Bancario Finanziario:** Se sorge una controversia con Intercredit Confidi, il Socio può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con Intercredit Confidi, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06/674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

LEGENDA

- **"Debitore Principale":** indica la PMI per la quale si garantisce l'adempimento in favore del Soggetto finanziatore;
- **"PMI":** indica le piccole e medie imprese in possesso dei requisiti dimensionali di cui alla Raccomandazione della Commissione Europea n.2003/361/CE del 06 maggio 2003; le PMI non devono presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà come definita dall'art.2, punto 18) del Regolamento UE n.651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L.187 del 26 giugno 2014;
- **"Soggetti finanziatori":** indica le banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1 Settembre 1993, n. 385 e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 Settembre 1993, n. 385.
- **Garanzia (FCG):** indica il Fondo di Garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a) della legge 662/1996 e successive modifiche e integrazioni. Trattasi di una garanzia pubblica a fronte di finanziamenti concessi dalle Banche anche per investimenti all'estero.

PERSONE DA CONTATTARE

Per informazioni e chiarimenti possono essere contattate le persone riportate in allegato con le seguenti indicazioni:

- Per nuove iniziative imprenditoriali, per l'individuazione del prodotto di garanzia più idoneo o per trovare una banca disponibile a finanziare l'iniziativa imprenditoriale, territoriale è possibile contattare il servizio commerciale di Sede centrale:
Fagiani Arturo: 0861/4419
- Per chiarimenti su richieste di garanzie già presentate è possibile contattare il personale dell'Area Garanzie di Sede centrale:
Giovannucci Sonia: 0861/4419

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (di seguito GDPR), la informiamo che i Dati Personali che la riguardano saranno trattati, previo Suo consenso, da soggetti preventivamente autorizzati ed esclusivamente per le finalità sopra indicate, mediante strumenti manuali, informatici o telematici, conservati per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse, non saranno comunicati a terzi e non saranno trasferiti all'estero. In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui agli Artt. da 15 a 21 del GDPR (diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità dei dati). Per esercitare tali diritti o per richiedere un'informativa più dettagliata potrà rivolgersi, senza formalità, al Titolare del trattamento dei dati: INTERCREDIT - CONFIDI IMPRESE E LAVORO AUTONOMO - SOC. COOP., con sede in Via Renato Molinari, 2/b - 64100 TERAMO (TE), Partita IVA 01787620671, Tel. (0861) 4419, e-mail: info@intercreditconfidi.it.